

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2002020**  
Data: **30/01/2020**

Oggetto: **spese detraibili 2020 in dichiarazione**  
Allegati: **NO**

## SPESE DETRAIBILI 2020 IN DICHIARAZIONE: TUTTE LE REGOLE DELLA TRACCIABILITA'

### Gentile Associato,

La Legge di bilancio 2020 prevede che dal 1° gennaio 2020, ai fini IRPEF la **detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con sistemi di pagamento tracciabili (versamento bancario o postale o con un sistema previsto dall'art. 23 D. Lgs. 241 / 1997, ossia carte di debito, carte di credito, carte prepagate).**

Di conseguenza tutte le spese che danno luogo alla detrazione fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

Ovviamente il pagamento in contanti rimane possibile, ma non consente la detrazione ai fini Irpef delle relative spese sostenute.

Si consiglia, pertanto, che in sede di rilascio della fattura da parte dell'operatore **sia indicato sul documento con quale sistema è avvenuto il pagamento** e si consiglia **di conservare, ed allegare alla fattura, la ricevuta di pagamento**, in modo da agevolare la detrazione IRPEF al momento della redazione della dichiarazione dei redditi.

Questa novità vale per:

- gli interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili
- le spese per istruzione
- le spese funebri
- le spese per l'assistenza personale
- le spese per attività sportive per ragazzi
- le spese per intermediazione immobiliare
- le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
- le erogazioni liberali
- le spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
- le spese veterinarie
- i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- canoni per affitti relativi all'abitazione principale;
- canoni per affitti stipulati ai sensi della L. 431 / 1998 da studenti universitari fuori sede;

Per quanto riguarda le **spese mediche** si rimanda alla Circolare di Studio nr. 08/2020 del 13 gennaio 2020, e comunque, in breve, la norma prevede espressamente che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione:

- i medicinali
- i dispositivi medici
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

**Indirizzo**  
Corso Vittorio  
Emanuele II, 18  
00186 – Roma

**Codice Fiscale**  
05441090585

**Telefono**  
(+39)  
0668300441  
(+39)  
0668300442  
**Telefax**  
(+39)  
0668300445

**Mail**  
agisco@assoagisco.it  
agisco@pec.assoagisco.it

**Web**  
www.assoagisco.it

In merito a quest'ultima esclusione occorre prestare attenzione ad alcune specifiche in quanto si è **in attesa delle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate**. Non è chiaro se i farmaci omeopatici, i farmaci veterinari, le preparazioni galeniche siano comprese nell'esonero. Pertanto nel dubbio, in attesa di chiarimenti ufficiali che si presume diano risposta affermativa, può essere più prudente pagare con strumenti tracciabili in ogni caso.

Inoltre, dato il tenore letterale della norma, sono escluse dall'esonero (e pertanto vanno pagati con strumenti tracciabili):

- tutte le prestazioni rese da strutture non accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale;
- le prestazioni mediche rese da liberi professionisti che esercitano in studi o ambulatori privati non accreditati al SSN (come accade spesso per i dentisti).

**Una visita specialistica presso un libero professionista pagata in contanti non consente più la detraibilità fiscale. Chi non presta attenzione a questo particolare rischia di scoprire solo tra più di un anno di non aver diritto allo sconto fiscale, cioè quando nel 2021 presenterà la dichiarazione dei redditi per l'anno 2020.**

Per tale motivo la comunicazione delle spese a Sistema Tessera Sanitaria includerà anche l'indicazione dello strumento di pagamento utilizzato (contanti o mezzo tracciabile).

Molto probabilmente, sono comprese nell'obbligo di tracciabilità anche le spese sostenute per l'acquisto di cani guida per soggetti ipovedenti, e l'acquisto di veicoli per soggetti con disabilità. Discorso analogo per l'acquisto di strumenti compensativi per gli studenti affetti da DSA.

In forma prudenziale quindi si consiglia di **non effettuare questi acquisti in contanti**.

In generale la norma non si applica alle spese deducibili con una percentuale di recupero diversa dal 19%. In questo caso bisogna però rispettare quanto previsto dalle singole norme, in quanto molte prevedono già il pagamento con modalità tracciabili. Basti pensare alle spese per gli interventi di ristrutturazione.

Sono previste novità per le spese per l'iscrizione a scuole di musica di minorenni per un importo complessivo non superiore a € 1.000,00 e per contribuenti con un reddito complessivo non superiore a € 36.000,00. La detrazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta 01.01.2021.

La detrazione delle spese veterinarie è elevata a € 500,00 (anziché € 387,34), limitatamente alla parte che eccede € 129,11. La modifica è in vigore dal 01.01.2020.

La detrazione IRPEF 19% per gli oneri di cui all'art. 15 Tuir spetta:

1. per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda € 120.000,00;
2. per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di € 240.000,00 diminuito del reddito complessivo, e € 120.000,00 qualora il reddito complessivo sia superiore a € 120.000,00;
3. per nessun importo qualora il reddito complessivo ecceda € 240.000,00.

La detrazione compete per l'intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo, per gli oneri relativi a interessi passivi per prestiti o mutui agrari; interessi passivi sui mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale; spese sanitarie

Cordiali saluti

per **A.GI.SCO**

**Studio Lerro - Bondavalli**